

ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO

EX ART. 6 L.R. 11/2004

TRA

IL COMUNE DI CAVARZERE (VE)

E

EMMEDUE IMMOBILIARE S.R.L.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,
presso la sede comunale di Cavarzere, tra:

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione presso la sede comunale di Cavarzere, che interviene nel presente atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Cavarzere, ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, nonché dell'art. 109, comma 2 del decreto legislativo n° 267/2000, a ciò autorizzato con decreto sindacale n° _____ del _____, nel seguito denominato "Comune";
- il Signor Cestaro Mario nato a Schio (VI) il 06.03.1942 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Emmedue Immobiliare S.r.l. con sede in Dueville (VI) via Enrico Mattei n. 50 partita iva 04122180245, società promissaria acquirente [in forza in forza di quattro contratti preliminari sottoscritti rispettivamente in data 12/05/2022 (Signori Canalia Antonella - Turatti Elisa -Turatti Mattia//Emmedue Immobiliare S.r.l.), 12/05/2022 (Signor Bergantin Stefano//Emmedue Immobiliare S.r.l.) e il 12/05/2022 (Signori Bergantin Angelo - Daniela-Donatella-Paola-Stefano//Emmedue Immobiliare S.r.l.) ed il 24/05/2022 (Signori Bergantin Antonio e Bergantin Roberto//Emmedue Immobiliare S.r.l.) sottoscritti con i promittenti venditori, a mezzo dei quali gli stessi promittenti venditori delegano il promissario acquirente a presentare in nome e per conto dei promittente venditori, istanze, richieste, documenti e comunicazioni a tutte le autorità e soggetti competenti, a sottoscrivere ogni atto e in generale a fare tutto quanto necessario od opportuno al fine della realizzazione del fabbricato, del rilascio dell'autorizzazione commerciale e del rilascio di ogni altro permesso, autorizzazione ed atto in genere necessari e/o opportuni a tali fini] (vedi Postilla) delle aree censite al N.C.T. del Comune di Cavarzere, foglio 48 mappali 2096 – 2614 – 2285 – 892 – 665, nel seguito denominato "la Ditta";

premessato che:

- con Conferenza di Servizi del 26.01.2010, ai sensi del 6° comma Art.15 - Legge Regionale 23.04.2004, n.11, è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio, ratificato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1979 del 03.08.2010, pubblicato su BUR n. 67 del 17.08.2010;
- il P.A.T. è strutturato come piano orientato e finalizzato alla costruzione della città pubblica e come strumento per integrare e coordinare le risorse private negli investimenti necessari per conseguire quell'obiettivo insieme a quelli di natura privatistica;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.09.2011, è stato approvato il Piano degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n.11 del 23 Aprile 2004;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14.03.2012, è stata approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07.06.2012, è stata approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 11.12.2014, è stata approvata la Variante n. 3 al Piano degli Interventi
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017, è stata approvata la Variante n. 4 al Piano degli Interventi
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 29.07.2022 è stata approvata la Variante n.5 al Piano degli Interventi
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 in data 22.12.2022 è stata approvata la Variante n.7 al Piano degli Interventi
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.02.2018, è stata approvata la 1° Variante Verde al Piano degli Interventi redatta ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale n.4 del 16 Marzo 2015;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.11.2018, è stata approvata la 2° Variante Verde al Piano degli Interventi redatta ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale n.4 del 16 Marzo 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.11.2020 è stata approvata la

Variante n.1 semplificata al P.A.T. - Art. 14 L.R. 6.6.2017 n.14 "disposizioni per il contenimento del Consumo di Suolo e modifiche della L.R. 23.4.2004 n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

- il Consiglio Comunale, nella seduta del 30.09.2022 con deliberazione n.29 ha dato atto dell'avvenuta illustrazione del Documento del Sindaco prodromico alla fase di progettazione dello strumento di pianificazione in oggetto;
- l'Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere azioni sinergiche pubblico-private finalizzate al perseguimento del razionale ed ordinato sviluppo del territorio, nel rispetto degli obiettivi e degli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T. e dal documento programmatico preliminare del P.I., ha approvato con DCC n.35 in data 27.11.2020, le linee guida con i relativi allegati;
- con avviso prot. 18722 del 10.10.2022 i cittadini e i portatori di interesse sono stati invitati alla concertazione di cui comma 2 dell'art.18 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi" della L.R. 11/2004 "Variante n.6/Secondo Piano degli Interventi "che si è svolta il 14 ottobre 2022
- l'art. 6 della L.R. 11/04 prevede la possibilità di concludere accordi per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione, statuendo che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede;
- a seguito dell'illustrazione del Documento preliminare programmatico e della concertazione in data del 10.02.2023 prot. 2832 è stato pubblicato un Avviso Pubblico per le manifestazioni di interesse della Variante n.6/Secondo Piano degli Interventi;
- la suddetta proposta in data 17.10.2022 prot. 19297 e successive integrazioni, come rappresentata negli elaborati allegati prevede quanto segue: richiesta di inserimento di nuova media struttura di vendita, con superficie di vendita fino a mq 1.800 autorizzata al commercio al dettaglio nel settore alimentare, all'interno del perimetro del Centro Urbano (individuato con deliberazione della giunta comunale n. 117 del 26/09/2022), mediante rinnovo e variante di parte dell'ambito AT- 01 – Via Marconi, ed ammissione della fascia

posta a Sud dello stesso, zona agricola, sino alla S.P. 3 – Via Mazzini

- il rilevante interesse pubblico si sostanzia in:
 1. eliminazione della criticità individuata nell'area definita Ato 01_AP3 via Caboto censita come a periodico allagamento, migliorando il deflusso delle acque meteoriche favorendo l'aumento e lo sfasamento dei tempi di corrivazione dei deflussi di piena; limitando gli effetti di punta degli idrogrammi di piena, salvaguardando la permeabilità del territorio, favorendone la riqualificazione, e rimuovendo le situazioni di fatto che compromettono la sicurezza idraulica e il regolare deflusso delle acque;
 2. riconoscimento da parte del proponente di un beneficio pubblico, stabilito ai sensi dell'Art. 5.2 delle linee guida approvate con D.C.C 35/2020 di euro 96.000,00 (novantaseimila/00) come da rapporto del valutatore acquisito in data 12.06.2023 prot. 11849 agli atti d'ufficio del Comune di Cavarzere;
- La proposta di accordo, di rilevante interesse pubblico, risulta coerente con gli obiettivi strategici del P.A.T. ed operativi del "Documento del Sindaco", senza pregiudizio dei diritti di terzi, e con i criteri descritti nell'aggiornamento alle "Linee Guida";
- la Ditta si è fatta carico di verificare l'effettiva fattibilità della proposta presentata operando tutte le verifiche del caso;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n° 84 del 26.06.2023 ha selezionato la presente proposta di accordo pubblico-privato;

il P.I. è stato approvato in data _____ divenuto efficace in data _____ e contiene la proposta di accordo formulata dalla "Ditta"

considerato che:

- il P.A.T. è lo strumento di pianificazione urbanistica delineante le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del governo del territorio comunale, individuandone le specifiche vocazioni, sulla base delle previsioni decennali, fissando gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ritenute ammissibili;
- il P.I. è lo strumento di pianificazione urbanistica che, in coerenza ed attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali

interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali;

dato atto che:

1. la Ditta è il soggetto titolato di fatto e di diritto essendo proprietario degli immobili siti in Comune di Cavarzere, aventi una superficie catastale complessiva di m² 11709.00 circa, identificati catastalmente al foglio n° 48 del Comune di Cavarzere, mappali 2096 – 2614 – 2285 – 892 – 665 parte;
2. per i suddetti immobili il P.A.T. prevede Linee preferenziali di sviluppo insediativo Art. 40 delle N.T. - Ricade al di fuori degli AUC di cui alla Variante n.1 al Piano di Assetto del Territorio (PAT);
3. il P.I. classifica come segue i suddetti immobili: in parte “area non pianificata” Art.33 della L.R. 11/04 a seguito della decadenza delle previsioni quinquennali (precedentemente alla decadenza parte AT- R01) e parte A1 agricola;
4. l'esatta definizione delle opere e delle differenti funzioni cui esse saranno destinate sarà rimessa alla progettazione esecutiva per il rilascio del permesso di costruire convenzionato, una volta eseguiti gli approfondimenti di dettaglio, nel rispetto della normativa in materia di LL.PP., per quanto applicabile;

si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto, natura, finalità ed efficacia del presente accordo

L'accordo impegna le Parti all'osservanza di quanto ivi espresso ed impegna entrambe le parti ad assumere in forma coordinata tutte le iniziative utili a sviluppare i programmi oggetto del

presente accordo, in particolare in tutte le fasi di lavoro che si potranno sviluppare dalla pianificazione degli interventi alla fase attuativa.

In particolare:

la Ditta si impegna:

- a realizzare tutti gli interventi come previsti nella documentazione progettuale allegata;
- a realizzare e ad istituire un vincolo di destinazione ad uso pubblico sulle le opere di urbanizzazione primaria, necessarie per l'attuazione del progetto compresi gli accessi dalla rotatoria sulla S.P. 03 garantendo il mantenimento e l'efficienza delle stesse, rimanendo in capo al proponente la manutenzione ordinaria e straordinaria, a scomputo delle contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria da definire in sede di rilascio del successivo Permesso di Costruire Convenzionato
- a titolo di convenienza pubblica, a realizzare, secondo le direttive del Gestore del Servizio, le opere meglio identificate negli elaborati progettuali summenzionati allegati al presente atto (acque bianche) per un importo complessivo di € 570.000,00 (cinquecentosettantamila/00);
- in adempimento a quanto stabilito dalla delibera di giunta comunale n° 84 del 26.06.2023 a:

1) mantenere permanentemente una sola media struttura di vendita come proposta stabilendo di impedire in futuro l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale;

2) escludere la presenza di ogni altra attività commerciale o di servizio all'interno dell'area individuata;

3) riconoscere un beneficio pubblico, stabilito ai sensi dell'Art. 5.2 delle linee guida approvate con D.C.C 35/2020 di euro 96.000,00 (novantaseimila/00) come da rapporto del valutatore acquisito in data 12.06.2023 prot. 11849 agli atti d'ufficio del Comune di Cavarzere;4) rispettare i tempi per l'attuazione degli obblighi assunti stimati in 180 giorni a partire dal rilascio del Permesso di Costruire convenzionato;

- affinché eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli studi delle

modifiche da eseguire in sede di progettazione esecutiva occorrenti per il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato sono posti a proprio carico e non incidono nell'equilibrio dei benefici tra interesse pubblico e privato di cui al presente accordo;

- in particolare a farsi carico di qualsiasi ulteriore onere al fine di raggiungere il miglioramento idraulico, secondo le prescrizioni e il parere del gestore del servizio idrico;

Nella fase successiva, di predisposizione del Permesso di Costruire Convenzionato, la Ditta si impegna a presentare la documentazione prevista dal' art.28 bis del DPR 380/01 e dal Regolamento Edilizio, nonché, per le opere di urbanizzazione, il progetto esecutivo delle medesime corredato dei nulla-osta degli enti erogatori dei servizi e degli altri enti interessati .

Articolo 3 – Obiettivi

Gli obiettivi che i soggetti si propongono di raggiungere con l'approvazione del presente accordo sono i seguenti:

la Ditta: realizzazione di un edificio commerciale destinato a media struttura di vendita di vendita singola come definita dalla lett.a) c.1 art. 3 della L.R. 50/2012, delle relative opere di urbanizzazione e superfici a servizi;

il Comune: completamento di un tessuto interno al centro abitato con la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e l'eliminazione della criticità individuata nell'area definita Ato 01_AP3 via Caboto dal Piano delle Acque censita come a periodico allagamento;

Articolo 4 – Termini per la sottoscrizione della convenzione attuativa

La Ditta si impegna:

- a presentare gli elaborati e l'istanza di Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell'Art.28 bis del DPR 380/01 entro 60 giorni naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione del presente atto da parte delle parti;
- a sottoscrivere la relativa convenzione urbanistica attuativa entro 30 giorni naturali e consecutivi, a far data dall'approvazione ai sensi dell'Art.28 bis del DPR 380/01 da parte del Consiglio Comunale;



Articolo 5 – Bonifiche dei suoli e degli immobili

La Ditta si impegna ad eseguire a propria cura e spese le opere delle eventuali bonifiche ambientali, al fine di rendere compatibili le destinazioni d'uso dell'area in esame con la qualità dei suoli e delle acque oggetto di indagine ambientale, in conformità alla legislazione vigente.

Il relativo piano delle bonifiche costituisce integrazione alla convenzione attuativa di cui al precedente art. 4.

Articolo 6 – Attuazione degli interventi

Gli interventi, in adempimento alle previsioni del P.I., saranno definiti in modo puntuale in sede di rilascio del Permesso di Costruire convenzionato art.28 bis del DPR 380/01 e saranno subordinati alla stipula della convenzione attuativa di cui all'art. 4, registrata e trascritta, a cura e spese della Ditta nei registri immobiliari.

In sede di rilascio del permesso di costruire convenzionato potranno essere introdotte, di comune accordo, anche su proposta di una delle Parti, modifiche migliorative che non alterino l'equilibrio tra i concordati interessi pubblici e privati.

Articolo 7 – Rapporti con i terzi

L'accordo, per quanto a conoscenza delle Parti contraenti, non apporta pregiudizio ai diritti di terzi.

Sono, in ogni caso, fatti salvi sia i diritti riconosciuti ai terzi dalla legge, in merito alla normativa sulle distanze tra fabbricati, sia i diritti edificatori attribuiti agli stessi dal P.I..

Articolo 8 – Validità e risoluzione dell'accordo

La validità del presente accordo sottoscritto dal proponente cessa in caso di mancato inserimento nel P.I. dei relativi contenuti previsionali urbanistici nella Variante n.6/Secondo Piano degli Interventi.

Le Parti concordano che se per qualsiasi motivo la convenzione del Permesso di Costruire ex art.28 bis del DPR 380/01 non dovesse essere sottoscritta entro i cinque anni successivi

all'efficacia del P.I., il presente accordo decade automaticamente e di diritto e, conseguentemente, le aree ed i beni come indicati e soggetti a trasformazione in forza dello stesso, ritornano al regime urbanistico generale previgente, senza alcuna possibilità da parte della Ditta di avanzare alcun diritto o reclamare danni e indennizzi e quindi senza che il Comune debba riconoscere alcunché alla Ditta medesima.

Resta inteso, inoltre, che il Comune non sarà comunque tenuto a versare indennizzi o risarcimenti (o qualsivoglia somma e/o onere, comunque denominati), per le mancate adozioni ed approvazioni della Variante Generale al P.I. o del Permesso di Costruire Convenzionato nei termini del presente accordo, o per il mancato rilascio del nulla-osta, autorizzazioni o altri atti amministrativi (comunque denominati) da parte di altri soggetti aventi titolo.

Il presente accordo resterà risolto per rifiuto o inottemperanza della Ditta in merito agli obblighi assunti all'art. 2.

In tal caso, la risoluzione potrà essere pronunciata mediante semplice comunicazione raccomandata (o posta certificata) con cui l'Ente dichiara ai privati che intende avvalersi della succitata clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del presente accordo è regolata dall'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione del presente accordo, a qualunque titolo determinata, costituisce il presupposto per l'approvazione di una specifica delibera dell'organo comunale competente di revoca e decadenza dell'atto di pianificazione territoriale e urbanistica ivi pattuite e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990.

Articolo 9 – Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i. nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

La Ditta dichiara di essere consapevole che l'entrata in vigore di nuove e diverse previsioni urbanistiche, da chiunque disposte, comportano la decadenza (o se possibile la modificazione/adeguamento) del presente accordo.

Nell'esecuzione obblighi previsti nel presente accordo ed in attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato la Ditta e ciascun (eventuale ulteriore) cessionario di questa, seguirà, di norma, i principi previsti dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto il 09.01.2012 tra Regione del Veneto, Anci Veneto, URPV, gli Uffici territoriali del Governo e quelli previsti dall'allegato "A" della D.G.R.V. n° 537/03/04/2012, ove ed in quanto applicabili.

Ai fini della prevenzione della corruzione la Ditta si obbliga a rispettare gli obblighi derivanti dal protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e le clausole di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 17 settembre 2019, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 951 in data 02.07.2019, e di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 537 in data 03.04.2012. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della società concorrente; di dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.. In applicazione del medesimo Protocollo, inoltre, e con le modalità e condizioni ivi riportate, la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Articolo 10 – Obbligazioni di carattere generale

La Ditta assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e gli obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento.

Gli obblighi assunti dalla Ditta con il presente atto, si trasferiscono anche ad eventuali acquirenti / cessionari e ciò indipendentemente da diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia alcuna nei confronti del Comune.

In caso di trasferimento dell'accordo le garanzie già presentate dalla Ditta non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo, abbia prestato, a sua volta, idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

Articolo 11 - Garanzie

La Ditta si impegna a presentare, a favore del Comune, cauzione mediante il rilascio di apposita polizza fideiussoria assicurativa per un importo determinato nella misura percentuale del 100% e proporzionale al valore delle opere di rilevante interesse pubblico quale attestazione dell'interesse reale alla proposta, che verrà incamerata dal Comune medesimo in caso di mancata presentazione del Permesso di Costruire Canvzionato. nei termini di cui all'art. 4.

Articolo 12 – Controversie

Ai sensi dell'art. 11, comma 5 della L. 7 agosto 1990 n° 241 è competente a decidere, su ogni controversia relativa al presente atto, il Giudice Amministrativo.

Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana.



Per quanto qui non contenuto si farà riferimento o si intenderanno applicabili le disposizioni vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di avere esatta conoscenza, e in particolare:

- la legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- la legislazione vigente in materia ambientale;
- il Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili;
- le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio;
- gli atti di indirizzo regionali di cui alla L.R. 23.04.2004, n. 11;

Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Articolo 13 – Spese

Le spese inerenti e conseguenti il presente accordo sono a totale carico della Ditta, nel rispetto di quanto sopra definito.

Dal che si è redatto il presente atto, che consta di facciate n° ____ e di righe n° ____ che, previa lettura, viene sottoscritto da tutte le Parti, come sopra rappresentate e intervenute, in segno di accettazione e conferma.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune _____

La Ditta _____

Postilla

Lo schema di accordo viene sottoscritto per accettazione e impegno dal promissario acquirente che dichiara la disponibilità delle aree in forza dei contratti preliminari sottoscritti con i promittenti venditori a mezzo dei quali gli stessi delegano il promissario acquirente a presentare in nome e per conto dei promittente venditori, istanze, richieste, documenti e comunicazioni a tutte le autorità e soggetti competenti, a sottoscrivere ogni atto e in generale a fare tutto quanto necessario od opportuno al fine della realizzazione del fabbricato, del

rilascio dell'autorizzazione commerciale e del rilascio di ogni altro permesso, autorizzazione ed atto in genere necessari e/o opportuni a tali fini.

La sottoscrizione dell'accordo tra le parti nelle forme di legge avverrà una volta concluso il procedimento di approvazione della variante. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata alla piena proprietà delle aree interessate



EMMEDUE IMMOBILIARE SRL
Via Enrico Mattei, 50
36031 DUEVILLE (VI)
C.F. e P.IVA 04122180245